

NOTIFICA E PST

A causa di una delle tante rivoluzioni che noi avvocati abbiamo subito in questi ultimissimi anni, è bene ripassare alcuni passaggi riguardo all'obbligatorietà introdotta dall'**art. 3-ter della L. 53/1994**.

La norma in questione impone la notifica di qualsiasi atto *in primis* da parte dell'avvocato stesso mediante PEC, qualora il destinatario:

- a) sia un soggetto obbligato per legge a dotarsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (*INI-PEC, Registro Imprese, ReGIndE, Indice PA*), ossia: imprese e loro amministratori, professionisti iscritti in albi o collegi, pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi;
- b) abbia facoltativamente eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD, risultante dall'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD — consultabile su inad.gov.it);
- c) abbia eletto un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD per determinati atti, procedimenti o affari.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 137, comma 7, c.p.c., l'ufficiale giudiziario non può accettare la richiesta di notificazione analogica quando l'avvocato è tenuto ad eseguire la notificazione a mezzo PEC.

Un'altra grossa novità introdotta dall'art. 3-ter in parola è il deposito nell'area web (PST – servizi), da applicarsi in tutti i casi in cui la notificazione a mezzo PEC a un soggetto obbligato non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario.

Le ipotesi più chiare sono:

1. Casella PEC piena per omessa manutenzione da parte del titolare;
2. Casella PEC non attiva o scaduta;
3. Ogni altra ipotesi in cui il mancato perfezionamento sia riconducibile a un comportamento (anche omissivo) del destinatario.

C'è chi si è spinto oltre sostenendo — a mio parere a ragione — che tra i comportamenti omissivi rientri anche

4. la mancata istituzione della PEC da parte del soggetto obbligato.

Pertanto, la notifica in formato analogico (tramite UNEP o in proprio per posta per gli avvocati abilitati) si profila ormai come una via puramente residuale e non alternativa.

Sarà utilizzabile solo:

- a) nei confronti di soggetti non obbligati che non abbiano eletto un domicilio digitale su INAD né un domicilio speciale (per loro non sussiste alcun obbligo telematico);
- b) nei confronti di soggetti non obbligati che avevano iscritto l'INAD (o eletto domicilio speciale), qualora la PEC non sia andata a buon fine per qualsivoglia causa (imputabile o meno);
- c) nei confronti di soggetti obbligati, qualora la notificazione a mezzo PEC non abbia avuto esito positivo per causa NON imputabile al destinatario (es. problemi tecnici del gestore).

Ricordiamo che per procedere per via analogica tramite UNEP, l'avvocato dovrà preliminarmente dichiarare in calce all'atto (ai sensi dell'art. 137, co. 7, c.p.c. e dell'art. 3-ter, co. 3, L. 53/1994) che sussistono le ragioni sopra esposte che legittimano il ricorso al cartaceo.

Le conseguenze di un errore sono serie.

- A)** L'art. 11 L. 53/1994 stabilisce che le notificazioni prive dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, o che violino le disposizioni degli articoli precedenti, sono nulle, e la nullità è rilevabile d'ufficio.
- B)** Non vanno sottovalutati i riflessi disciplinari e penali:
 - a.** L'avvocato che renda una dichiarazione non veritiera all'ufficiale giudiziario per ottenere la notifica cartacea viola il dovere di verità (Art. 50 CDF) e
 - b.** rischia una contestazione ex art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), agendo quale privato che attesta falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.